



Comune di Rovereto

O R D I N A N Z A

N. 18 / 2016

Data 04/02/2016

Tipo: Permanente
N° prot. /

Validità: 05/02/2016 - 31/12/2999
prat.: 06.07/000001/2016

OGGETTO: AMMINISTRAZIONE COMUNALE : ISTITUZIONE DELLE ZONE 30 NELL'AMBITO URBANO DEL COMUNE DI ROVERETO.
--

IL DIRIGENTE SERVIZIO TERRITORIO

Premesse.

L'attuazione degli interventi necessari per una più felice convivenza tra gli utenti della strada (auto, bici, pedoni) è un cardine sostanziale ed imprescindibile da porre in essere nella gestione della rete cinematica cittadina.

In quest'ottica, il Piano urbano della mobilità (P.U.M.), approvato dal Consiglio comunale con deliberazione di data 29 aprile 2013 n. 9, si pone, come obiettivo generale, la razionalizzazione degli spostamenti delle cose e delle persone all'interno del territorio comunale, anche perseguendo l'obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità nei quartieri e di accessibilità per la mobilità dolce e ridurre progressivamente il numero di incidenti stradali.

L'istituzione di determinati ambiti nei quali la promiscuità dei flussi tra i diversi tipi di mezzi e dei pedoni non è un fattore di rischio ma un elemento di maggior vivibilità e benessere sociale permette la riqualificazione dei quartieri cittadini iniziando appunto dalla "strada" intesa come suolo pubblico da vivere e non più come mera infrastruttura di percorrenza. Ridefinire e valorizzare la vivibilità dei quartieri è una delle priorità di una amministrazione capace di saper lavorare all'interno delle situazioni di fatto, frutto anche delle scelte e delle visioni passate.

L'apertura della "bretella Ai Fiori" al traffico veicolare ha generato inoltre situazioni di fluidificazione del traffico lungo strade cittadine limitrofe, consentendo ragionamenti in passato non possibili.

Attraverso il presente provvedimento, si attua quanto definito dal P.U.M. in merito al modello di organizzazione del traffico urbano alla scala dell'intero territorio comunale, fondato su diversi elementi.

La gerarchia stradale perseguita dal presente provvedimento, grazie all'istituzione di zone a velocità limitata, attribuisce ad ogni asse viario un ruolo, ovvero una funzione specifica assegnata a quella strada nel funzionamento complessivo dell'intera rete comunale. La distinzione tra rete principale e locale permette quindi un'organizzazione del tessuto insediativo urbano in "isolati", costituita da parti di città delimitate da strade principali e

strutturate all'interno da sole strade locali, nelle quali si riqualifica e valorizza il soddisfacimento delle esigenze del traffico pedonale e della sosta veicolare a prevalente vantaggio dei residenti e degli operatori in zona: esse sono infatti caratterizzate da una maggiore attenzione dei veicoli nei confronti delle utenze deboli e da un limite di velocità massimo pari a 30 km/h. La creazione di tali ambiti rappresenta perciò un'opportunità di riqualificazione urbana finalizzata al recupero della mobilità pedonale e ciclabile sulla rete viaria locale e al recupero della funzione sociale della strada. Di contro, la preminenza dell'auto determina oggettive condizioni di difficoltà di camminare, pedalare o anche solo "sostare" per gli utenti deboli: ciò conduce ad una perdita di autonomia di tali utenze (anziani, bambini, portatori di handicap) che dipendono da altri per i loro movimenti. Tale provvedimento mira ad una riqualificazione urbana della rete locale indirizzata a moderare la preminenza dell'automobile, a "tranquillizzare" il traffico e alla pacifica convivenza di autoveicoli, biciclette e pedoni. Tutto ciò seguendo la "visione" di recuperare lo spazio strada e ridistribuirlo più equamente fra tutti i suoi utilizzatori, che hanno pari diritti.

Il P.U.M., a tal proposito, raffigura, nelle tavole di progetto, gli ambiti entro i quali istituire la moderazione e la calmierazione del traffico, ulteriormente definiti, sia sotto un profilo tecnico che normativo, dall'ufficio Traffico e trasporti. A tal fine l'ufficio ha elaborato una serie di relazioni e di elaborati, condivisi nella seduta di data 12 gennaio 2016 dalla Giunta comunale, la quale ha deciso positivamente in ordine alla proposta di istituire degli ambiti di moderazione del traffico nei quartieri cittadini, imponendo una limitazione della velocità massima a 30 km/h, ad eccezione di alcune arterie principali cittadine.

Per completezza di ragionamento, il P.U.M. evidenzia, peraltro, che la moderazione del traffico non dovrebbe limitarsi a degli ambiti circoscritti, ma dovrebbe essere estesa, dove un'analisi approfondita lo dimostra possibile e necessaria, anche alle altre strade, considerati i notevoli benefici in ordine di sicurezza e vivibilità che comunque tale limitazione, soprattutto se calibrata sui 30 km/h, apporta. In quest'ottica possono essere, quindi, mantenuti in essere i limiti di velocità massima inferiori a 50 km/h, attualmente esistenti, anche sulle rete principale, laddove si ravvisino particolari situazioni di tutela del contesto attraversato.

Premesso inoltre che:

- l'Amministrazione comunale, quindi, vuole proseguire, come dettagliato nelle premesse, all'istituzione degli ambiti di moderazione del traffico nei quartieri cittadini;
- la richiesta di cui sopra è stata attentamente istruita e valutata, sia per quanto attiene gli aspetti tecnico-viabilistici, sia per quanto concerne quelli procedurali, dal personale addetto (funzionari del servizio Territorio e/o agenti del servizio Polizia locale);
- dall'istruttoria condotta non sono emersi elementi ostativi per l'accoglimento della richiesta formulata e meglio identificata nell'ambito dell'oggetto della presente ordinanza dirigenziale;
- si ritiene pertanto indispensabile aderire a quanto richiesto per tutelare l'incolumità dei passanti e degli addetti ai lavori, anche nella logica di consentire il perseguimento del superiore interesse pubblico, che nella fattispecie trova anche concretizzazione nella sollecita esecuzione dell'intervento prospettato;

IL DIRIGENTE

- premesso quanto sopra;
- visti gli artt. 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
- visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

- visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009;
- vista la deliberazione n. 18 di data 5 marzo 2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2015, il bilancio triennale 2015-17 e la relazione previsionale e programmatica;
- vista la deliberazione n. 42 di data 10 marzo 2015 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2015 - parte finanziaria e schede investimenti" con il quale vengono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;
- accertato che la presente ordinanza ricade nell'ambito delle competenze del dirigente servizio Territorio;
- vista la delega di data 30 settembre 2015 prot. 47954 relativa alle competenze di natura dirigenziale;
- fatti salvi i diritti di terzi;

ORDINA

1. l'istituzione di zone a velocità limitata a 30 km/h, sulle strade del territorio comunale ricadenti nell'ambito urbano, con l'eccezione di:

- tratti di Strada statale n. 12, ad esclusione del tratto tra via del Lavoro e via del Garda;
- bretella di collegamento tra l'uscita autostradale Rovereto nord e la Strada statale n. 12 alla rotatoria presso lo stadio Quercia, la rotatoria fronte stadio Quercia, il tratto di via Palestrina tra la rotatoria fronte stadio Quercia e via Pasqui, via Pasqui, via Azzolini, il tratto di via Parteli tra via Pasqui e via Azzolini, via Monte Corno, il tratto di via Manzoni tra via Montecorno e via Pedroni, via Balista, piazzale San Giorgio, via Unione;
- strada di collegamento, denominata via per Marco, tra l'uscita autostradale Rovereto sud e l'intersezione con la Strada statale n. 240 – Rivana;
- Strada statale n. 240 – Rivana e via del Garda fino all'intersezione a Lizzanella con la Strada statale n. 12, ad esclusione del tratto tra viale Caproni e via dell'Industria;
- Bretella "Ai Fiori";
- via Craffonara, via Cavour, via Setaioli, via Calcinari, via Bertolini, piazza del Podestà, via Vicenza e la S.S. 46 del Pasubio;
- il tratto di via Benacense tra via dell'Abetone e piazzale Santa Maria, piazzale Santa Maria, via Santa Maria, viale Schio e viale Zugna, Strada provinciale n. 89;
- corso Rosmini, piazza Rosmini, viale dei Colli e la Strada provinciale n. 2;
- viale del Lavoro, piazzale Degasperi, viale Caproni, via dell'Industria, via Fornaci, via Di Vittorio, via dell'Artigiano, via Marconi, via alle Fornaci e via alla Pineta;
- via all'Adige, via Pasubio, Viale Vittoria, via al Porto, via Zigherane;
- C.so Bettini e Viale Trento;
- via Zeni e via Pedroni.

2. l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta, sulle strade di cui al punto 1, su entrambi i lati, negli spazi esterni a quelli appositamente predisposti con segnaletica stradale;

3. l'istituzione delle zone residenziali sulle strade di cui al punto 1 non soggette al transito di mezzi del trasporto pubblico locale;

PRECISA/AVVERTE CHE

- sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni contenute nelle ordinanze precedenti ed in contrasto con il presente provvedimento;
- sono da intendersi ancora vigenti le limitazioni di velocità massima, introdotte da precedenti ordinanze, sulle strade escluse dal presente provvedimento ed elencate nel punto 1;
- gli agenti del servizio Polizia locale sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza;
- la presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale che dovrà essere posta in opera a cura della ditta esecutrice o delle maestranze del cantiere comunale;
- contro gli inadempienti si provvederà secondo quanto previsto dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- avverso il presente provvedimento inoltre, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., è ammesso ricorso giurisprudenziale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
- il responsabile del presente provvedimento è il sig. Luigi Campostrini.

IL RESPONSABILE DELEGATO
DELL'UFFICIO TRAFFICO E TRASPORTI
ANDREA LARCHER